

DETERMINAZIONE 20 DICEMBRE 2022

**MONITORAGGIO DEI TASSI DI MANCATO INCASSO DEI CLIENTI FINALI A NEI
SETTORI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI *RETAIL* E TUTELE DEI
CONSUMATORI DI ENERGIA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER
ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Premesso che:

- ai sensi della legge 481/95 l'Autorità è investita di una generale funzione di regolazione dei settori dell'energia elettrica e del gas orientata alla promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'offerta dei servizi;
- in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95, prevede che l'Autorità, per lo svolgimento delle proprie funzioni, richiede documenti e informazioni; e che l'inadempimento a tali richieste costituisce, ai sensi della lettera c) del medesimo comma, presupposto per l'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria da parte dell'Autorità;
- il decreto legislativo 93/11 ha attuato le Direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE prevede, in particolare, che l'Autorità:
 - a) monitori, tra l'altro, il grado e l'efficacia di apertura dei mercati al dettaglio, i prezzi fatturati ai clienti civili inclusi i sistemi di prepagamento e gli anticipi, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni, le spese per i servizi di manutenzione e la loro esecuzione (articolo 43, comma 4);
 - b) al fine dell'efficace svolgimento dei propri compiti, ivi compreso il monitoraggio, possa svolgere *“indagini sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché adottare e imporre provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento dei mercati”*, tra cui anche misure temporanee di regolazione asimmetrica (articolo 43, comma 5);
- ulteriori necessità di monitoraggio sorgono nella più ampia azione di monitoraggio dei mercati retail a livello europeo, eseguita congiuntamente *dall'Agency for the*

Cooperation of Energy Regulators (di seguito *ACER*) e dal *Council of European Energy Regulators* (di seguito *CEER*);

- con la deliberazione ARG/com 151/11, l’Autorità, ha:
 - a) approvato il “Testo Integrato monitoraggio retail (di seguito: TIMR)”;
 - b) istituito il sistema di monitoraggio *retail* (di seguito: monitoraggio *retail*), definendone al contempo l’ambito di applicazione; a tal fine il TIMR prevede obblighi di comunicazione in capo, tra gli altri, ai venditori che servono almeno 50.000 punti in entrambi i settori di energia elettrica e gas naturale (di seguito: soggetti obbligati TIMR);
- il monitoraggio *retail* è finalizzato, coerentemente con quanto previsto dal decreto legislativo 93/11, a consentire all’Autorità l’osservazione regolare e sistematica delle condizioni di funzionamento della vendita al dettaglio, incluso, tra l’altro, il fenomeno della morosità; con riferimento a tale fenomeno, nell’ambito del monitoraggio *retail* sono attualmente analizzati indicatori afferenti a:
 - a) le sospensioni della fornitura per morosità del cliente e alle successive riattivazioni;
 - b) agli impatti economici della morosità di breve termine, legate alla specifica rilevazione del mancato rispetto dei termini di pagamento delle fatture;
- con la deliberazione 7 maggio 2019, 173/2019/A, l’Autorità ha avviato un procedimento finalizzato a integrare gli indicatori inclusi nel TIMR ampliando altresì i fenomeni monitorati, anche in ragione degli importanti cambiamenti che si stanno attuando nei mercati *retail* dell’energia e del gas naturale

Considerato che:

- a partire da luglio 2021 i mercati all’ingrosso di energia elettrica e gas naturale versano in una congiuntura caratterizzata da elevati livelli e volatilità dei prezzi (di seguito: congiuntura dei prezzi all’ingrosso), con conseguenti impatti sui prezzi pagati dai clienti finali nei rispettivi mercati al dettaglio e, potenzialmente, sulla morosità di questi ultimi;
- al fine di valutare l’evoluzione del fenomeno della morosità dei clienti finali e gli impatti sui costi della vendita al dettaglio di energia elettrica e gas naturale, la Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia ha avviato, in via sperimentale sugli esercenti la vendita con oltre 100.000 punti serviti, una raccolta dati in merito ai tassi di mancato incasso del fatturato in scadenza in ciascun mese del 2022 (raccolta dati sulla curva di incasso);
- in particolare, la raccolta curva di incasso prevede la trasmissione:
 - a) entro la fine di ciascun mese con riferimento al fatturato in scadenza da gennaio 2022 al mese antecedente, attraverso modalità di comunicazione semplificate;
 - b) di dati afferenti a:
 - i. il fatturato in scadenza in ciascun mese e ai relativi incassi per i successivi 12 mesi,

- ii. agli importi fatturati oggetto di piani di rateizzazione o di dilazione di pagamento, le cui nuove scadenze sono fissate entro 6, 12 od oltre i 12 mesi dalla scadenza originaria, con l'indicazione del tempo medio della durata di detti piani concordati con i clienti;
- c) di dati distinti per *commodity* di riferimento, della tipologia di cliente e del mercato di approvvigionamento;
- le esigenze di monitoraggio della curva di incasso si intensificano con il perdurare della congiuntura dei prezzi all'ingrosso, tuttora in corso

Ritenuto necessario:

- stabilire che gli obblighi informativi afferenti alla raccolta dati sulla curva di incasso siano:
 - a) confermati, ed estesi ai venditori qualificati come soggetti obbligati TIMR, per il fatturato in scadenza in ciascun mese a partire da gennaio 2023;
 - b) ampliati fino a 24 mesi dalla data di scadenza del fatturato, mantenendo la richiesta a decorrere dal fatturato in scadenza in ciascun mese a partire da gennaio 2022 per i soggetti a cui è già stata effettuata la raccolta dati sulla curva di incasso;
- stabilire che tutti i dati siano trasmessi mensilmente tramite la piattaforma informatica dell'Autorità a partire da febbraio 2023, con riferimento al fatturato in scadenza e ai relativi incassi fino al mese di gennaio 2023.

DETERMINA

1. di approvare gli Allegati alla presente determinazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, recanti rispettivamente:
 - a. *Istruzioni per la compilazione del modulo di Monitoraggio dei tassi di mancato incasso dei clienti finali nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale* (Allegato 1);
 - b. *Schema di compilazione raccolta curva incassi da gennaio 23* (Allegato 2).
2. di prevedere che la rilevazione delle informazioni di cui alle Istruzioni Operative sia effettuata esclusivamente ai sensi delle modalità e nei termini di cui all'Allegato 1;
3. di pubblicare la presente determinazione e i relativi Allegati, sul sito internet dell'Autorità (www.arera.it).

Milano, 20 dicembre 2022

Il Direttore

Marta Chicca